

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI (TARI)

(Articolo in vigore)

Art. 22 Riduzioni per le utenze domestiche

...

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici mediante l'utilizzo di un biocompostore o perché hanno destinato a tale pratica un'area della propria proprietà, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 20% (venti per cento) sulla tariffa riferita alla quota variabile. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo, attraverso l'utilizzo di apposito contenitore o di un'area della propria proprietà destinata a tale pratica, e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli. Se il contenitore è a disposizione di più di un'utenza, la riduzione è applicata ai soggetti passivi che hanno presentato l'istanza, anche cumulativamente. L'istanza è redatta sotto forma di autodichiarazione di pratica del compostaggio domestico ed il Comune si riserva di verificare, anche con sopralluogo, quanto dichiarato. I termini dell'istanza e la decorrenza della riduzione sono quelli previsti dalla dichiarazione di cui all'art. 29. La riduzione è revocata qualora il dispositivo di compostaggio o l'area di propria proprietà destinata a tale pratica, risultasse inutilizzato o non più presente presso l'utenza, o qualora l'utente non consenta l'effettuazione dei controlli e all'utente è addebitato l'ammontare di tutte le riduzioni fruite, fino ad un massimo di cinque annualità, oltre ad eventuali sanzioni applicabili.

...

(Articolo modificato)

Art. 22 Riduzioni per le utenze domestiche

...

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici mediante l'utilizzo di un biocompostore o perché hanno destinato a tale pratica un'area della propria proprietà, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 30% (trenta per cento) sulla tariffa riferita alla quota variabile. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo, attraverso l'utilizzo di apposito contenitore o di un'area della propria proprietà destinata a tale pratica, e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli. Se il contenitore è a disposizione di più di un'utenza, la riduzione è applicata ai soggetti passivi che hanno presentato l'istanza, anche cumulativamente. L'istanza è redatta sotto forma di autodichiarazione di pratica del compostaggio domestico ed il Comune si riserva di verificare, anche con sopralluogo, quanto dichiarato. I termini dell'istanza e la decorrenza della riduzione sono quelli previsti dalla dichiarazione di cui all'art. 29. La riduzione è revocata qualora il dispositivo di compostaggio o l'area di propria proprietà destinata a tale pratica, risultasse inutilizzato o non più presente presso l'utenza, o qualora l'utente non consenta l'effettuazione dei controlli e all'utente è addebitato l'ammontare di tutte le riduzioni fruite, fino ad un massimo di cinque annualità, oltre ad eventuali sanzioni applicabili.

...

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI (TARI)

(Articolo in vigore)

Art. 33. Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 2 (due) rate scadenti nei mesi di agosto e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di agosto.

...

(Articolo modificato)

Art. 33. Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 2 (due) rate scadenti nei mesi di **giugno** e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di **giugno**.

